



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
Provincia di Forlì - Cesena

REG. ORDINANZE NUMERO 9 DEL 21/09/2022

OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N.267, RELATIVA A DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE NEL TRATTO DI MARE PERTINENTE AL PUNTO DI MONITORAGGIO: COD IT008040041002 - SAN MAURO MARE NORD - COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI.
----------	--

Vista la nota dell'Azienda USL prot. PEC n.15539 del 21/09/2022 con la quale il Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio di Igiene Pubblica, ha proposto al Comune di San Mauro Pascoli l'adozione di una Ordinanza contingibile e urgente per vietare temporaneamente la balneazione rispettivamente nel tratto di mare pertinente al punto di monitoraggio:

COD IT008040041002 – San Mauro Mare Nord - Comune di San Mauro Pascoli

Osservato che la proposta dell'Azienda USL trae motivazione dagli esiti delle analisi microbiologiche del campione di acque marine prelevato il giorno 19/09/2022, nell'ambito del programma di monitoraggio relativo alla qualità delle acque di balneazione previsto dal D.Lgs 116/08 e dal DM 30 marzo 2010 nel punto di monitoraggio:

COD IT008040041002 – San Mauro Mare Nord - Comune di San Mauro Pascoli

come riportato nel preavviso di superamento elaborato da ARPAE il 20/09/2022, sezione provinciale di Cesenatico, che l'Azienda USL ha allegato alla nota di cui sopra e che evidenzia una concentrazione dei parametri **Escherichia coli ed Enterococchi intestinali superiore al valore limite** di cui al DM 30.03.2010 Allegato A (200MPN/100ml);

Rilevato che la sopracitata condizione si configura come "inquinamento di breve durata" ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 116/2008, che rende necessaria l'apposizione di opportuna segnaletica in base a quanto previsto dall'art. 5 comma 9 e art. 15 comma 1 e 9 dello stesso decreto;

Osservato inoltre che la norma prevede la possibilità che, a fronte di un esito analitico favorevole degli stessi parametri microbiologici che attestino il rientro dei valori entro i previsti limiti di legge, la presente Ordinanza possa essere successivamente revocata;

Visto il D.Lgs. 30/5/2008, n.116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

Visto il Decreto Interministeriale 30/3/2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30/5/2008 n.116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

Preso atto che il DPR 470/82 è stato sostituito dal D.Lgs. 116 del 30/5/2008, la cui entrata in vigore è avvenuta con la pubblicazione sulla G.U. 119 del 24/5/2010;

Preso atto del Decreto Ministeriale attuativo 30/3/2010;

Visto il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 650 del C.P.;

VISTA l'Ordinanza Balneare n. 1/2019 della Regione Emilia Romagna - e successive modificazioni ed integrazioni - con la quale è stato disciplinato l'esercizio dell'attività balneare e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale nell'ambito del litorale marittimo comprendente il territorio costiero dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.709 del 09/05/2022 ad oggetto "Acque di balneazione: adempimenti relativi all'applicazione del D.Lgs. N.116/2008 e s.m.i. e del D.M. 30 marzo 2010 per la stagione balneare 2022 in Emilia-Romagna" e calendario programmato dei campionamenti;

VISTO l'art. 3 lettera f dell'Ordinanza Balneare n.1/2019 e s.m.i. della Regione Emilia Romagna che prevede la segnalazione con appositi cartelli delle zone permanentemente o temporaneamente interdette alla balneazione;

Dato atto che si rende, quindi, necessaria, l'adozione di una ordinanza di divieto temporaneo di balneazione, fino ad esami negativi, esteso a tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del suindicato punto di monitoraggio, al fine di tutelare la salute dei bagnanti;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.LGS 267/2000 relativo alle competenze del Sindaco in caso di emergenze locali di carattere sanitario,

ORDINA

Il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare pertinente al punto di monitoraggio:

COD IT008040041002 – San Mauro Mare Nord

Comune	BW_ID	Denominazione punto	Limiti acque di balneazione	Lat (WGS 84)	Long (WGS 84)	Lunghezza (m)
San Mauro Pascoli	COD. IT008040041002	San Mauro Mare Nord	Da confine comunale Savignano/San Mauro Pascoli a 300 m. a sud della foce del fiume Rubicone	44,1669 44,1661	12,4456 12,4465	146

Il divieto deve intendersi valido fino all'emissione di nuovo rapporto di prova di ARPAE, inviato dall'azienda USL, che attesti il rientro dei valori dei parametri entro i previsti limiti di legge.

AVVERTE

che i contravventori saranno puniti ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in applicazione di specifica normativa.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul Sito internet del Comune;
- la comunicazione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza:
- al Settore Tecnico - Ufficio Ambiente del Comune per la predisposizione della necessaria cartellonistica;
- al Settore Attività Economiche;
- alla Polizia Municipale che provveda alla comunicazione ai titolari degli stabilimenti balneari;
- al Dipartimento di Sanità Pubblica Cesena ip.ce.dsp@pec.auslromagna.it);
- al Comando Carabinieri di San Mauro Pascoli;
- al Prefetto di Forlì-Cesena;
- al Ministero della Salute (dgprev@postacert.sanita.it)

- alla Sezione Prov.le di Arpa pec: aorn@cert.arpa.emr.it mail rn-balneazione@arpae.it
- ai titolari di stabilimenti balneari che dovranno apporre immediatamente i cartelli di divieto temporaneo di balneazione in corrispondenza delle torrette di salvataggio.
- Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico cp-cesenatico@pec.mit.gov.it

La vigilanza sulle disposizioni della presente ordinanza, l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni in caso di inosservanza sono demandate alla Polizia Municipale, ai Carabinieri nonchè ad ogni agente di P.G. a ciò abilitato dalle vigenti disposizioni.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, oppure Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data.

Sindaco

GARBUGLIA LUCIANA